




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLE NOMINE NEGLI ENTI PUBBLICI

Numero 48 - Febbraio 2023

Servizio per il Controllo parlamentare

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

**MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLE
NOMINE NEGLI ENTI PUBBLICI**

Numero 48 - Febbraio 2023

Servizio per il Controllo parlamentare

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

☎ 06.6760-3381/3206– ✉ sgcp_segreteria@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	1
1. Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici	3
1.1 La disciplina generale.....	3
1.2 Le leggi speciali.....	5
1.2.1 Le Agenzie	8
1.2.2 Gli Enti Parco.....	10
1.2.3 Gli Enti di ricerca.....	11
2. La disciplina degli incarichi pubblici	13
2.1. Il regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità	13
2.2. Effetti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità	17
2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza	18
Cariche rinnovate nel periodo novembre 2022-gennaio 2023	21
Cariche scadute o in scadenza entro il 30 giugno 2023	23
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI	27
Agenzia nazionale del turismo – ENIT	29
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.....	31
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV	33
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Agenzia ICE.....	35
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.....	37
Agenzia spaziale italiana – ASI.....	38
Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM	41
Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque.....	43
Cassa di previdenza delle Forze armate	45
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali	48
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP	50
Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB.....	52
Consorzio del Ticino	54
Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena	56
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.....	57

Ente parco nazionale del Gran Paradiso.....	58
Ente parco nazionale dell'Asinara.....	59
Ente parco nazionale del Pollino	60
Ente parco nazionale del Vesuvio	61
Ente parco nazionale Isola di Pantelleria	62
Fondazione Ordine Mauriziano - FOM.....	63
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	65
Grande progetto Pompei.....	67
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS	69
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE ...	71
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN	73
Istituto nazionale di statistica - ISTAT	75
Istituto per il credito sportivo – ICS	77
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.....	80

PREMESSA

Il presente *dossier* reca la ricognizione delle **nomine** di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici intervenute nel trimestre **novembre 2022-gennaio 2023**, comprensiva degli aggiornamenti intervenuti sino alla data di pubblicazione del presente *dossier*.

Sono altresì indicate le principali cariche presso enti pubblici, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato, nonché quelle in **scadenza** entro il **30 giugno 2023**.

Il monitoraggio è effettuato ai sensi della [legge 24 gennaio 1978, n. 14](#) che disciplina il **controllo parlamentare** sulle nomine effettuate dal Governo, nonché in base a specifiche disposizioni previste per singoli enti o categorie di enti di carattere derogatorio o integrativo della disciplina generale prevista dalla medesima legge.

Oltre ad una sintesi della legislazione vigente in materia di nomine in enti pubblici, il *dossier* reca, per ciascun ente interessato, apposite **schede informative**, che oltre a fornire notizie essenziali sulla relativa attività, danno conto dei nominativi dei titolari delle cariche, delle procedure di nomina, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, delle date di scadenza o di rinnovo, dell'esito dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dell'avvenuta comunicazione alle Camere delle nomine governative intervenute.

Le informazioni riportate nel *dossier* sono tratte dalla banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare che allo stato monitora gli incarichi sussistenti presso **107 enti pubblici**.

1. Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

1.1 La disciplina generale

Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell'Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici.

Si tratta di una forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.

In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una **funzione di controllo** del Parlamento sull'attività del Governo – finalizzata ad assicurare l'attuazione del principio costituzionale del **buon andamento della pubblica amministrazione** – che non si esaurisce nel normale sindacato *ex post*, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.

È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante “*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*”, che ha introdotto nell'ordinamento la previsione dell'espressione di un **parere preventivo e non vincolante** sulle **proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici** (*Presidenti e Vicepresidenti*) avanzate dal Governo, nonché specifici **obblighi informativi** relativi anche agli amministratori degli enti.

FOCUS - La legge n. 14 del 1978

Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*”, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (*cfr. oltre*).

In particolare, la legge n. 14 del 1978 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri,

prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a **nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici**, devono richiedere il **parere** delle **Commissioni permanenti** competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli **indirizzi di gestione da perseguire** (artt. 1 e 2).

Il parere non è vincolante e l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).

Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l'esame ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-*bis* del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la **procedura** seguita per l'individuazione della **candidatura**, i motivi che la giustificano secondo **criteri di capacità professionale** dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico (articolo 4).

La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).

Il parere parlamentare non è richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).

L'articolo 9 della legge prende infine in considerazione le **nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori** (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto

che i relativi provvedimenti debbano essere **comunicati alle Camere** entro il termine di **quindici giorni**. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una **biografia** delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

Si rammenta, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell'articolo 3 della [legge 23 agosto 1988, n.400](#), ai sensi del quale “le **nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale**, di competenza dell'**amministrazione statale**, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con **decreto del Presidente della Repubblica** emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa **deliberazione del Consiglio dei ministri** adottata su **proposta del ministro competente**”. Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'attività di **monitoraggio e controllo parlamentare** consiste, in primo luogo, nel **verificare** se sia stato effettivamente richiesto il **prescritto parere parlamentare** per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l'esito, nonché se siano stati adempiuti gli **obblighi di comunicazione** per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978, dando conto, più in generale, delle altre disposizioni di legge relative al conferimento degli incarichi di vertice in enti pubblici (*cfr. [oltre par. 2](#)*).

1.2 Le leggi speciali

La medesima attività di monitoraggio e controllo è svolta anche con riguardo alle nomine sottoposte a parere parlamentare o ad obblighi di comunicazione in base a singole leggi recanti **specifiche norme relative al controllo parlamentare** derogatorie o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che successivamente all'approvazione della legge n. 14 del 1978 sono venuti gradualmente affermandosi una **pluralità di nuovi modelli organizzativi degli enti pubblici** e, in particolare, quelli delle **Autorità amministrative indipendenti** e delle **Agenzie**.

Conseguentemente, sono emerse **nuove modalità di coinvolgimento del Parlamento** nelle procedure di designazione delle cariche di vertice degli enti pubblici. Talvolta, anche al fine di **assicurare una "neutralità"** rispetto all'organo titolare della funzione di indirizzo politico, tali procedure hanno attribuito ai **Presidenti d'Assemblea** una **funzione di garanzia**, demandando agli stessi la nomina o la designazione degli organi di alcune di queste Autorità (come nel caso dell'[Autorità garante della concorrenza e del mercato](#) e dei membri della [Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero](#)), oppure hanno attribuito il potere di nomina all'Assemblea parlamentare nel suo complesso (come nel caso del [Garante per la protezione dei dati personali](#)), oppure, ancora, hanno previsto l'acquisizione di un preventivo **parere** espresso a **maggioranza qualificata** delle competenti Commissioni parlamentari (*cfr. oltre*).

La proliferazione dei modelli organizzativi degli enti pubblici ha dunque portato con sé una **eterogeneità di fattispecie giuridiche** relative alle **procedure di nomina** che si sono stratificate nel tempo.

Talvolta, le modifiche normative intervenute nella disciplina di un singolo ente pubblico hanno comportato la sottrazione delle relative procedure di nomina del vertice dell'ente dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge n. 14 del 1978, come ad esempio nel caso dell'[Agenzia ICE](#) (*ex* Istituto per il commercio estero, trasformato in Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), il cui Presidente viene ora nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra i propri componenti, facendo così venir meno l'obbligo di richiesta del parere parlamentare.

Viceversa, in altri casi, discostandosi dal principio della non vincolatività del parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978, il Legislatore ha espressamente previsto che gli incarichi di vertice di taluni enti pubblici o di autorità collegiali, in particolare quelle di regolazione di servizi di pubblica utilità, possano essere attribuiti solo dopo aver acquisito il **parere "favorevole"** delle competenti **Commissioni parlamentari** espresso a **maggioranza qualificata**.

A titolo esemplificativo, si segnala che rientrano in tale ultima fattispecie:

- ✓ il Presidente dell'[ISTAT](#) (*Istituto nazionale di statistica*), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo **parere favorevole** delle Commissioni parlamentari competenti, approvato a maggioranza dei **due terzi dei componenti**¹;
- ✓ il Presidente dell'[AGCOM](#) (*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e previo **parere favorevole** delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza dei **due terzi** dei componenti²;
- ✓ i componenti dell'[ART](#), (*Autorità di regolazione dei trasporti*), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il **parere favorevole** di almeno **due terzi** dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari³;
- ✓ i componenti dell'[ARERA](#) (*Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente*), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e con il **parere favorevole** di almeno **due terzi** dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari⁴;
- ✓ il Presidente e i componenti dell'[ANAC](#) (*Autorità nazionale anticorruzione*) nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo **parere favorevole** delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei **due terzi** dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione⁵;

¹ Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#).

² Cfr. l'articolo 1, comma 3, della [legge 31 luglio 1997, n. 249](#) e l'articolo 2, comma 7, della [legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

³ Cfr. l'articolo 37, comma 1-*bis* e 1-*ter*, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#).

⁴ Si veda l'articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge n. 481 del 1995 e l'articolo 1, comma 528, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

⁵ Cfr. l'articolo 13, comma 3, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

- ✓ il direttore dell'[ISIN](#) (*Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione*), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (adottata su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*), acquisiti i pareri favorevoli, espressi a **maggioranza assoluta**, delle Commissioni parlamentari competenti⁶.

1.2.1 Le Agenzie

Si segnala, inoltre, che una fattispecie particolare ricorre nel caso delle **Agenzie**, che ai sensi dell'articolo 8 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), sono strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche svolgendo attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.

Le Agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al **controllo della Corte dei conti**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), nonché ai **poteri di indirizzo e di vigilanza** del Ministro.

L'incarico di direttore generale dell'Agenzia viene attribuito in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300/1999 - che rinvia a quanto disposto dall'articolo 19 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#)⁷ - per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento di un Ministero. L'incarico di direttore generale si caratterizza quindi per la sussistenza di un stretto legame fiduciario con l'organo politico che lo conferisce, attestato anche dalla circostanza che allo stesso si applica il **meccanismo dello *spoil system***, al pari di quanto

⁶ Cfr. l'articolo 6, commi 4 e 5, del [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45](#).

⁷ Più precisamente, l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 rinvia all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni sono ora contenute nell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 19 gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo.

previsto per le altre le figure contemplate dal comma 3 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quali i segretari generali, i direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e figure equivalenti⁸.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 19, dei predetti **incarichi**, così come di quelli di funzione dirigenziale di livello generale, deve essere data **comunicazione alle Camere**, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

Nell'ambito del modello amministrativo delle Agenzie si distinguono le **Agenzie fiscali**, soggette a norme speciali contenute negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Per tali Agenzie - pur dotate di **personalità giuridica di diritto pubblico**⁹ e di ampi spazi di **autonomia** regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria - la **procedura di nomina** dei relativi **direttori**, di cui all'articolo 67, comma 2, del citato [decreto legislativo n. 300 del 1999](#), **non è soggetta** ad alcuna forma di **preventivo controllo parlamentare**. In particolare, il direttore delle agenzie fiscali è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali¹⁰.

Infine, si segnala come anche in tal caso leggi istitutive di singole Agenzie abbiano previsto specifiche disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli organismi direttivi, quali ad esempio l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in relazione alle quali è prevista l'espressione del parere parlamentare.

⁸ Per la legittimità dell'applicazione del meccanismo dello *spoils system* – ossia della cessazione dall'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo – anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, si veda l'[ordinanza della Corte Costituzionale](#) del **3 dicembre 2020**, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'articolo 2, comma 160, del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#)

⁹ Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del [decreto legislativo n.300 del 1999](#), le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Si rammenta che una novella introdotta al medesimo comma 1 dal [decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173](#), ha trasformato l'**Agenzia del demanio** in **ente pubblico economico**.

¹⁰ L'incarico ha la durata massima di **tre anni**, è **rinnovabile** ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

1.2.2 Gli Enti Parco

Si rammenta altresì che una disciplina specifica è prevista per la **procedura di nomina** dei **Presidenti** degli Enti parco.

Tale procedura, disposta dall'articolo 9, comma 3, della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (*legge quadro sulle aree protette*), così come recentemente modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera *a*), n. 1), del [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), prevede che il Presidente dell'ente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **d'intesa con i Presidenti delle regioni** nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una **terna** proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro **trenta giorni** dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. **Decorso tale termine senza che sia raggiunta l'intesa** con i Presidenti delle regioni interessate, il **Ministro** dell'ambiente e della sicurezza energetica, **sentite le Commissioni parlamentari competenti** per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, **provvede alla nomina** del Presidente, **scegliendo tra i nomi compresi nella terna**.

Le proposte di nomina, corredate dalla prescritta intesa regionale, sono dunque oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei **commissari straordinari** sono oggetto di **comunicazione** al Parlamento ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge.

Si rammenta, inoltre, che il citato comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone che l'avvio della procedura di nomina del Presidente dell'Ente parco sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché in quello dell'Ente interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

Si prevede poi il **divieto di nominare Presidente** dell'Ente parco chi ha **ricoperto tale carica per due mandati**, anche non consecutivi. Il comma 4-*bis* del medesimo articolo 9 dispone inoltre che negli **organismi di gestione e direzione** delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della **parità di genere**.

Si segnala, da ultimo, che l'articolo 64-*ter* del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#) ha stabilito che, al fine di **agevolare la**

programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la **durata in carica del Presidente e del consiglio direttivo** di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è **prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente**. I mandati degli organi ordinari dell'Ente parco sono tutti quinquennali, ai sensi del vigente articolo 9, comma 12, della citata legge n. 394 del 1991.

Per approfondimenti sulla normativa e l'attività parlamentare in materia di aree protette si rinvia al tema web "[Aree protette](#)" del portale della documentazione della Camera, nonché alla sezione "[Enti pubblici vigilati](#)" del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ove, tra l'altro, è possibile reperire l'elenco di tutti i provvedimenti di nomina degli organi degli Enti parco nazionali emanati negli ultimi anni.

1.2.3 Gli Enti di ricerca

Si rammenta, da ultimo, che una disciplina speciale è altresì prevista per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca.

L'articolo 11 del [decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213](#), che ha riordinato gli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della [legge 27 settembre 2007, n. 165](#), prevede che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (o del Ministro dell'università e della ricerca, a seconda se l'ente in questione sia vigilato dall'uno o dall'altro ministero) sia nominato un **comitato di selezione**, composto da un massimo di **cinque persone**, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione.

Tale comitato di selezione, che agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, **propone al Ministro cinque nominativi** per la carica di **Presidente** e **tre nominativi** per la carica di **consigliere**. I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.

Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il Presidente, sono individuati dal Ministro, mentre il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

Con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, si prevede invece che tre di questi, compreso il Presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

Il comma 5 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i **decreti ministeriali di nomina** dei Presidenti e dei consigli di amministrazione siano **comunicati al Parlamento**. Per effetto di tale disposizione, non trova applicazione per la nomina dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca l'obbligo di richiesta del parere parlamentare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n.14 del 1978.

Si ricorda, infine, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede norme specifiche in merito alle procedure di nomina del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INF).

2. La disciplina degli incarichi pubblici

In attuazione della normativa anticorruzione nelle precedenti legislature è stato operato un ampio riordino della disciplina in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e di trasparenza nell'azione amministrativa.

In particolare, il [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) ha dettato disposizioni in materia di **inconferibilità** e **incompatibilità** di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione della delega disposta dall'articolo 1, commi 49 e 50, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) (la c.d. legge anticorruzione).

La suddetta legge recava altresì una specifica delega in materia di obblighi di pubblicità, **trasparenza** e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attuata con il [decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013](#).

2.1. Il regime dell'inconferibilità e dell'incompatibilità

Limitando la ricostruzione normativa che segue a ciò che concerne in particolare la materia degli incarichi di competenza delle amministrazioni statali, si rammenta in primo luogo che il citato decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha introdotto disposizioni per il **conferimento degli incarichi dirigenziali** e di **responsabilità amministrativa di vertice**:

- nelle **pubbliche amministrazioni**, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti¹¹;
- negli **enti pubblici**¹²;
- negli **enti di diritto privato in controllo pubblico**¹³.

¹¹ Per «**pubbliche amministrazioni**» si intendono le pubbliche amministrazioni di cui [all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi comprese, come accennato, le autorità amministrative indipendenti (*articolo 1, c. 2, lett. a*);

¹² Per «**enti pubblici**», si intendono gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati (*articolo 1, comma 2, lett. b*).

¹³ Per «**enti di diritto privato in controllo pubblico**», si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,

La disciplina stabilita dal decreto legislativo si riferisce, ai sensi dell'articolo 1, ai seguenti incarichi:

- per **enti pubblici** e negli **enti di diritto privato in controllo pubblico** sono considerati “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato” (*articolo 1, comma 2, lett. l*);
- per gli **enti di diritto privato regolati o finanziati**, ossia l'ampia nuova categoria introdotta dal decreto¹⁴, sono considerate “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente” (*comma 2, lett. e*).

In relazione ai predetti incarichi, il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede due gruppi di disposizioni: il primo reca alcuni divieti all'accesso agli incarichi di vertice nella P.A. in presenza di cause ostative definite come casi di **inconferibilità** di tali incarichi; il secondo gruppo reca alcune cause di **incompatibilità** (con possibilità di opzione) tra detti incarichi e altre cariche quali quelle amministrative di governo o elettive a livello statale, regionale e locale. In particolare, sono contemplate le seguenti fattispecie:

- l'**inconferibilità**, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal [capo I del titolo II del libro secondo del codice penale](#), nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore

sottoposti a controllo ai sensi dell'[articolo 2359 c.c.](#) da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (*articolo 1, comma 2, lett. c*)

¹⁴ Sono tali le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici (*articolo 1, comma 2, lett. d*).

di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (*articolo 1, comma 2, lett. g*);

- l'**incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (*articolo 1, comma 2, lett. h*).

Il decreto legislativo prevede dunque **tre ordini di cause di inconferibilità** degli incarichi:

- la **condanna**, anche non definitiva, per **reati contro la pubblica amministrazione**;

In particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della [legge 12 aprile 2022, n. 35](#), dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

- la **provenienza da enti di diritto privato** regolati o finanziati;

In particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo, dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli

incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

- **la provenienza da organi di indirizzo politico.**

L'articolo 6 del decreto legislativo disciplina l'inconferibilità di incarichi a **componenti di Governo**, richiamando a tal fine i **divieti** di cui alla [legge 20 luglio 2004, n. 215](#), in materia di conflitto di interessi, in relazione alla quale rileva la disposizione in materia di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 4, che vieta ai titolari di cariche di governo di ricoprire alcune cariche in enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta, anche nei **dodici mesi dal termine della carica di governo.**

Per quanto concerne l'**incompatibilità**, il decreto legislativo conferma sostanzialmente la disciplina in materia già prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si rammenta che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede che gli **incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali**, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono **incompatibili** con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di **incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati** dall'amministrazione o ente pubblico conferente.

Inoltre, gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono **incompatibili** con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di **un'attività professionale**, se questa è **regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.**

Ai sensi degli articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo, gli incarichi di **amministratore di ente pubblico** e di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico** di livello nazionale, regionale e locale, sono **incompatibili** con la carica di componente del **Governo**, (Presidente del Consiglio dei ministri,

Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato) **commissario straordinario** del Governo o di **parlamentare**.

2.2. Effetti dell'inconferibilità e dell'incompatibilità

Si rammenta, infine, che la prevenzione della violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 è affidata da un lato, alla **vigilanza** da parte dei responsabili dei piani anticorruzione e dell'**Autorità nazionale anticorruzione**, dall'altro all'**autocertificazione** da parte del destinatario dell'incarico.

In particolare, la **vigilanza** sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è effettuata, secondo l'**articolo 15**, dal **responsabile del piano anticorruzione** di ciascun soggetto, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all'[Autorità nazionale anticorruzione](#), all'[Autorità garante della concorrenza e del mercato](#), nonché alla [Corte dei conti](#), per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Ai sensi dell'**articolo 16**, l'**Autorità nazionale anticorruzione**, a seguito di segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, o d'ufficio, può **sospendere la procedura di conferimento dell'incarico** e segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'**articolo 20** prevede invece l'**obbligo** dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, di presentare una **dichiarazione** sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto e l'adempimento dell'obbligo è **condizione** per l'acquisizione dell'**efficacia dell'incarico**. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la **dichiarazione mendace**, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la **inconferibilità** di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di **5 anni**.

Infine, in base all'**articolo 17** gli **atti** di conferimento di incarichi adottati in **violazione** delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono **nulli**. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono inoltre responsabili, ai sensi dell'**articolo 18**, per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della votazione,

nonché i dissenzienti e gli astenuti, e non possono conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per gli enti pubblici, dall'amministrazione vigilante. In caso di **incompatibilità**, l'**articolo 19** stabilisce la **decadenza dall'incarico** e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.

Per ulteriori approfondimenti in materia di applicazione della disciplina dell'inconferibilità e dell'incompatibilità contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, si segnala che un'ampia disamina delle delibere dell'**Autorità nazionale anticorruzione** in materia è contenuta nel [manuale pratico](#) pubblicato dalla medesima Autorità il 9 gennaio 2023.

2.3. La disciplina degli incarichi per i soggetti in quiescenza

Da ultimo, va ricordato che nella XVII legislatura, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica e per favorire il ricambio del personale, è stato introdotto, con l'**articolo 5, comma 9**, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#)¹⁵, il **divieto** per le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, di **attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti** già lavoratori privati o pubblici collocati in **quiescenza**.

A tali amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti **incarichi dirigenziali o direttivi** o **cariche in organi di governo** delle suddette **amministrazioni** e degli **enti** e **società** da esse **controllati**, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti.

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni suddetti sono comunque **consentiti a titolo gratuito**. Per i soli **incarichi dirigenziali e direttivi**, ferma restando la gratuità, la **durata non può essere superiore a un anno**, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono inoltre essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

¹⁵ Convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#) e come modificato dall'articolo 17, comma 3, della [legge 7 agosto 2015, n.124](#).

Al fine di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni in esame, il Ministro *pro tempore* per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato specifiche **circolari** esplicative¹⁶.

Più recentemente, nel corso della XVIII legislatura sono state introdotte alcune **deroghe** all'applicazione della richiamata disciplina per alcuni **enti di previdenza di diritto privato**¹⁷, nonché per le **aziende sanitarie e socio-sanitarie** al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dall'emergenza Covid¹⁸.

¹⁶ Si tratta della [circolare n. 6 del 2014](#) e della [circolare n. 4 del 2015](#) quest'ultima adottata a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dall'articolo 17, comma 3, della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#).

¹⁷ In particolare, l'articolo 19-ter del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#) ha previsto che i **divieti** di cui al citato articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), **non si applicano** agli incarichi presso **enti di previdenza di diritto privato** i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

¹⁸ Si vedano, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 5, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), e l'articolo 3-bis, del [decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#). Si ricorda, infine, che l'articolo 10, comma 1, del [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), ha previsto che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possano, in **deroga al divieto** di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, conferire a tali soggetti **incarichi individuali**, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Si segnala, infine, che secondo notizie di stampa ulteriori **deroghe** al regime in oggetto potrebbero essere contenute nel **decreto-legge** recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, **approvato dal Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2023** e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data di chiusura del presente *dossier*.

Cariche rinnovate nel periodo novembre 2022-gennaio 2023

Si indicano di seguito le cariche in enti pubblici rinnovate nel periodo novembre 2022 e gennaio 2023.

Ente	Carica	Nome	Data nomina	Durata
Agenzia nazionale del turismo – ENIT	consigliere di amministrazione con funzioni di amministratore delegato	Ivana Jelinic	25 novembre 2022	tre anni
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA	direttore	Fabio Vitale	7 dicembre 2022	tre anni
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE	membro del consiglio di amministrazione	Matteo Zoppas	12 dicembre 2022	7 ottobre 2024
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	commissario straordinario	Marcello Giuseppe Feola	1° gennaio 2023	sei mesi
Ente parco nazionale del Vesuvio	commissario straordinario	Raffaele De Luca	1° gennaio 2023	sei mesi
Ente parco nazionale del Gran Paradiso	commissario straordinario	Italo Cerise	29 gennaio 2023	sei mesi

Cariche scadute o in scadenza entro il 30 giugno 2023

Si indicano di seguito le cariche in enti pubblici, agenzie o autorità amministrative indipendenti scadute e non ancora rinnovate e quelle in scadenza entro il 30 giugno 2023.

Ente	Carica	Titolari uscenti	Data scadenza	Durata
Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque	Presidente	<i>non ancora nominato</i>	-	3 anni
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR	due componenti del consiglio direttivo	<i>vacanti</i>	20 luglio 2020	6 anni
Agenzia nazionale del turismo - ENIT	Presidente	Giorgio Palmucci	4 febbraio 2022	3 anni
Consorzio del Ticino	Presidente	Alessandro Luigi Ubiali	24 gennaio 2022	4 anni
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali	cinque membri della Commissione	Giuseppe Santoro Passarelli (<i>presidente</i>), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini (<i>commissari</i>)	15 giugno 2022	6 anni
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE	un componente del consiglio di amministrazione	Cristina Grieco	12 agosto 2022	4 anni
Ente parco nazionale del Pollino	Presidente	Domenico Pappaterra	15 dicembre 2022	5 anni
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV	Presidente e tre membri del collegio dell'Agenzia	Bruno Franchi (Presidente), Stefano Commini, Enzo Vecciarelli, Lorenzo	22 dicembre 2022	5 anni

		Schiano di Pepe (membri del Collegio)		
Grande progetto Pompei	Direttore (e vicedirettore) generale di progetto	Giovanni Di Blasio (<i>Direttore</i>)	31 dicembre 2022	<i>non specificata</i>
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	Presidente e un componente	Mauro Palma ed Emilia Rossi	1° febbraio 2023	5 anni
	un componente	Daniela De Robert	3 marzo 2023	
Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB	un commissario	Giuseppe Maria Berruti	4 febbraio 2023	7 anni
Istituto nazionale di statistica – ISTAT	Presidente	Gian Carlo Blangiardo	4 febbraio 2023	4 anni
Parco geominerario storico ambientale della Sardegna	Presidente	Elisabetta Anna Castelli (<i>commissario straordinario</i>)	16 febbraio 2023	5 anni
Cassa di previdenza delle Forze armate	Presidente e quindici membri del consiglio di amministrazione	Giandomenico Taricco (<i>Presidente</i>), Salvatore Annigliato, Massimo Martucci, Marco Minicucci, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Ubaldo Siciliano, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili, Leandro Fiusco, Marcovalerio Pozzato e Iside Cesarini (<i>consiglieri</i>)	19 febbraio 2023	3 anni
Ente parco nazionale dell'Asinara	Presidente	Gabriela Scanu (<i>commissario straordinario</i>)	2 marzo 2023	5 anni
Fondazione Ordine Mauriziano – FOM	due componenti del consiglio di amministrazione	Paolo Biancone e Luigi Chiappero	6 marzo 2023	4 anni
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP	Presidente	Mario Padula	6 marzo 2023	4 anni

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM	un consigliere	Michele Ainis	8 marzo 2023	7 anni
Ente parco nazionale Isola di Pantelleria	Presidente	Salvatore Gabriele	4 aprile 2023	5 anni
Agenzia spaziale italiana – ASI	Presidente e quattro consiglieri di amministrazione	Giorgio Saccoccia (<i>Presidente</i>), Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini e Luisa Riccardi (<i>consiglieri</i>)	3 maggio 2023	4 anni
	due consiglieri di amministrazione	<i>non ancora nominati</i>	-	
Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS	Presidente e un membro del consiglio di amministrazione	Pasquale Tridico (<i>Presidente</i>) e Rosario De Luca (<i>consigliere</i>)	21 maggio 2023	4 anni
Ente parco nazionale di La Maddalena	Presidente	Fabrizio Fonnesu	7 giugno 2023	5 anni
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	Presidente	Marcello Giuseppe Feola (<i>commissario straordinario</i>)	30 giugno 2023	5 anni
Ente parco nazionale del Vesuvio	Presidente	Raffaele De Luca (<i>commissario straordinario</i>)	30 giugno 2023	5 anni
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN	Presidente	Antonio Zoccoli	30 giugno 2023	4 anni
Istituto per il credito sportivo - ICS	Presidente e componenti del consiglio d'amministrazione	Antonella Baldino (<i>Presidente vicario in sostituzione di Andrea Abodi</i>), Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari (<i>consiglieri</i>)	30 giugno 2023	4 anni

Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle **schede informative** di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia nazionale del turismo – ENIT

Natura e funzioni dell'ente	L' Agenzia è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo , con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 , nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, l'Agenzia interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali , nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all'estero.
Carica da rinnovare e titolare uscente <i>Presidente Giorgio Palmucci</i>	Il 4 febbraio 2022 è scaduto l'incarico di Giorgio Palmucci , nominato Presidente per un triennio con DPR del 4 febbraio 2019 . La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018 , e la 10° Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018 , avevano espresso parere favorevole alla suddetta proposta di nomina.
Scadenza	4 febbraio 2022.
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge. n. 14 del 1978.
Procedura di nomina	DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. In caso di dimissioni, le funzioni ed i compiti del Presidente sono attribuiti, fino alla nomina del nuovo Presidente, al membro nominato dal Ministro del Turismo, con funzioni di amministratore delegato.
Requisiti	Il Presidente è scelto in base a criteri di alta professionalità , di capacità manageriale e di onorabilità . La carica di Presidente dura un triennio , è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata che si ponga in conflitto di interessi con le finalità e i compiti di ENIT.
Carica rinnovata e soggetto nominato <i>Amministratore Delegato Ivana Jelinic</i>	Con decreto del Ministro del turismo del 25 novembre 2022 Ivana Jelinic è stata nominata consigliere d'amministrazione e amministratore delegato dell'Agenzia, in sostituzione di <u>Roberta Garibaldi</u> , che era stata nominata con decreto del Ministro del turismo del 7 ottobre 2021 . Tale nomina non risulta essere stata comunicata alla Camera. Si rammenta inoltre che, con decreto del Ministro del turismo del 17 giugno 2021 , erano stato nominato – su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – l'altro consigliere di amministrazione attualmente in carica, Sandro Pappalardo . Anche questa

	nomina non risulta essere stata comunicata alle Camere.
Data nomina	25 novembre 2022
Controllo parlamentare	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978
Procedura di nomina	Decreto del Ministro del turismo , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
Requisiti	<p>Il consiglio di amministrazione è nominato ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di onorabilità e la sua carica è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata che si ponga in conflitto di interessi con le finalità e i compiti di Enit.</p> <p>Il consiglio è composto, oltre che dal presidente, da un membro nominato dal Ministro del turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro del turismo, su designazione della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.</p> <p>Si ricorda infine che l'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 ha previsto l'armonizzazione dello statuto dell'Ente con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministero del turismo. Conseguentemente, il nuovo statuto dell'ENIT, che sostituisce il precedente del 14 marzo 2019, è stato approvato con DPCM del 20 gennaio 2022.</p>

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR

Natura e funzioni dell'ente	<p>L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca.</p> <p>Sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia è stata istituita dai commi 138, 139 e 140 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che demanda ad un Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la struttura e il funzionamento dell'Agenzia e i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo. In virtù di tale disposizione è stato emanato il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR.</p>
Carica da rinnovare <i>due membri del consiglio direttivo</i>	<p>Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di due componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti.</p> <p>Poiché l'articolo 8, comma 1, del DPR n. 76 del 2010 fissa a 7 il numero dei membri del Consiglio, risultano vacanti le posizioni di due membri.</p> <p>Con DPR del 3 maggio 2019 è stato nominato per un quadriennio componente del Consiglio direttivo Antonio Felice Uricchio, che poi è stato eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020 e fino alla scadenza del mandato (l'articolo 7, comma 1, del citato DPR n. 76 del 2010 stabilisce che il Presidente sia eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto). Con DPR 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia per un quadriennio. L'8 aprile 2020 la 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Tali richieste erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020.</p>
Scadenza	20 luglio 2020

Controllo parlamentare	Parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del citato DPR n. 76 del 2010.
Procedura di nomina	<p>DPR, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni.</p> <p>In particolare, ai fini della proposta il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'<i>European research council</i> e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi <i>curricula</i>, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Se il Presidente o un componente del consiglio direttivo cessa dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le predette modalità, fino all'esaurimento del citato elenco.</p> <p>Il Presidente nomina, tra i componenti del consiglio direttivo, un Vicepresidente. Si rammenta che la durata del mandato è stata elevata da quattro a sei anni dall'articolo 14, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale disposizione si applica anche ai membri del consiglio in carica alla data di entrata in vigore della medesima.</p>
Requisiti	<p>L'articolo 7 del DPR n. 76 del 2010 stabilisce che i componenti del consiglio sono sette e sono scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.</p> <p>L'incarico di componente il consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti dell'organo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.</p>

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio 21 novembre 1994, oggi sostituita dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ottobre 2010. Successivamente, con regolamento (DPR 5 ottobre 2010, n. 189) l'ente è stato riordinato (articolo 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).</p> <p>L'Agenzia è l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano. Come tale è un'autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia della obiettività del proprio operato, così come richiesto dalla citata normativa UE. Per garantire la suddetta posizione di terzietà, l'ANSV è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>L'ANSV svolge, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza. Lo scopo di tali inchieste è identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi, avendo quindi unicamente finalità di prevenzione. L'Agenzia svolge altresì attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del volo.</p> <p>Trattandosi di un'autorità investigativa, all'ANSV non sono demandati compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile.</p> <p>La legge istitutiva prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente all'anno precedente. Si rinvia pertanto all'ultima relazione ricevuta il 21 aprile 2022 concernente l'attività svolta nell'anno 2021 (Doc. LXXXV, n. 6).</p>
<p>Cariche scadute e uscenti</p> <p><i>Presidente</i> Bruno Franchi</p> <p><i>Componenti collegio</i> Stefano</p>	<p>Il 22 dicembre 2022 è scaduto il mandato di Bruno Franchi¹⁹ quale presidente e di Stefano Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe, quali componenti del Collegio dell'Agenzia. Franchi era stato confermato presidente dell'Agenzia per la durata di un quinquennio con DPR 5 gennaio 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>Con DPCM 22 dicembre 2017 erano stati nominati per un quinquennio tre membri del Collegio: Stefano Commini, designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Enzo Vecciarelli, designato dal Ministro dell'interno e Lorenzo Schiano di Pepe, designato dal Ministro della giustizia.</p>

¹⁹ Si ricorda che il 3 febbraio 2016 era scaduto il mandato a presidente dell'Agenzia dello stesso Franchi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011. In precedenza Franchi era già stato nominato alla presidenza dell'Agenzia dapprima con decreti del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 e poi 7 febbraio 2005. Franchi era stato altresì nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2010.

<p>Commini, Enzo Vecciarelli, Lorenzo Schiano di Pepe</p>	<p>Si segnala che su tali proposte di nomina, annunciate alla Camera e al Senato il 26 luglio 2017, la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato non avevano espresso il parere entro il termine prescritto.</p> <p>Dalla suddetta data di nomina del Collegio (22 dicembre 2017) è decorso anche il mandato del presidente Franchi. Infatti, il citato DPR 5 gennaio 2017 indicava come decorrenza del mandato la fine della procedura di nomina del collegio della stessa Agenzia, che, nelle more della procedura di rinnovo del collegio, risultava in gestione commissariale per effetto del DPCM 11 agosto 2016 con il quale lo stesso Bruno Franchi era stato nominato commissario straordinario fino alla conclusione delle procedure di rinnovo degli organi dell'Agenzia.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>22 dicembre 2022</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del DPR n. 189 del 2010</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Il presidente è nominato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>I membri del collegio sono nominati con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo. Rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.</p>

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – Agenzia ICE

Natura e funzioni dell'ente	<p>L'Agenzia, istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, è subentrata al soppresso Istituto per il commercio estero-ICE. È l'organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l'attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una rete di uffici all'estero, svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Inoltre, agisce per affermare le eccellenze del <i>Made in Italy</i> nel mondo.</p> <p>L'Agenzia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.</p> <p>L'articolo 1, comma 50, lettera a), numero 2) della Legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevede che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione, sulla base di una relazione predisposta dall'ICE-Agenzia. Si rinvia quindi all'ultima relazione riferita all'anno 2021 (Doc. CXLIII, n. 5), nonché al relativo dossier.</p>
Carica rinnovata e soggetto nominato <i>Presidente e consigliere d'amministrazione Matteo Zoppas</i>	<p>Con DPR del 12 dicembre 2022, previa delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2022, Matteo Zoppas è stato nominato consigliere di amministrazione fino al 7 ottobre 2024 in sostituzione di Carlo Maria Ferro, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2022. Ferro era stato nominato presidente dell'Agenzia con delibera del consiglio di amministrazione n. 455/19 del 7 gennaio 2019.</p> <p>Il consiglio è attualmente composto, oltre che da Zoppas, anche da Barbara Beltrame Giacomello, Giuseppina (detta Josè) Rallo, Daniele Vaccarino, Ivano Vacondio, secondo quanto disposto con DPR dell'8 ottobre 2020.</p> <p>Da ultimo, a quanto si apprende dal sito <i>internet</i> dell'Agenzia, in data 16 febbraio 2023 il consiglio ha nominato Matteo Zoppas quale Presidente dell'Ente medesimo.</p>
Data nomina	12 dicembre 2022

<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. La nomina di Zoppas è stata comunicata con lettera del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 25 gennaio 2023, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea della Camera dei Deputati il 3 febbraio 2023. Con tale comunicazione il Ministro ha dato comunicazione anche delle nomine effettuate con il citato DPR dell'8 ottobre 2020.</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Secondo quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione è costituito, nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini, da cinque componenti nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>Il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> designa un componente.</p> <p>Il consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta. In caso di sostituzione di un componente, il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del consiglio.</p> <p>Un membro del consiglio di amministrazione, individuato con delibera del consiglio medesimo, svolge le funzioni di Presidente.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>I membri del consiglio di amministrazione, la cui carica è incompatibile con incarichi politici elettivi, sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e sono soggetti alla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p>

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'Agenzia è un ente di diritto pubblico non economico dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e dello Statuto. Istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, agisce come organismo di coordinamento a livello nazionale nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Quale organismo pagatore dello Stato ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.</p>
<p>Carica rinnovata e soggetto nominato</p> <p><i>Direttore Fabio Vitale</i></p>	<p>Fabio Vitale è stato nominato Direttore dell'Agenzia per un triennio con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 7 dicembre 2022.</p> <p>In seguito alla richiesta di parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 novembre 2022, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati e la 9a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica hanno entrambe espresso parere favorevole in data 30 novembre 2022.</p> <p>Vitale è stato nominato in sostituzione di Gabriele Papa Pagliardini, il cui mandato era scaduto il 28 ottobre 2022.</p>
<p>Data nomina</p>	<p>7 dicembre 2022</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 74 del 2018.</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere parlamentare.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Il Direttore, selezionato in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali.</p> <p>L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.</p>

Agenzia spaziale italiana – ASI

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'Agenzia, istituita nel 1988, è l'ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica, e lo sviluppo di servizi innovativi, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali.</p> <p>L'ente, indirizzato e supportato dal “Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e all'Aerospazio” (COMINT), svolge le proprie attività istituzionali in conformità con gli indirizzi del Governo, sulla base dei quali predispone il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN) ed il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS).</p> <p>Il COMINT è stato istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 7, che, modificando il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (“<i>Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana</i>”), ristruttura organizzazione e compiti dell'ASI.</p> <p>L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile ed è dotata di un ordinamento autonomo in conformità al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.</p> <p>Da ultimo, l'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha provveduto ad un ulteriore riordino dell'Ente, in particolare trasferendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza, attribuiti all'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario di Stato delegato.</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto-legge l'Agenzia ha adeguato lo statuto ed i regolamenti alle nuove disposizioni.</p>
<p>Cariche in scadenza e attuali titolari dell'incarico</p> <p>Presidente e membri del CdA</p>	<p>Il 3 maggio 2023 scadranno il mandato di Giorgio Saccoccia quale Presidente dell'ASI, nonché i mandati di Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini e Luisa Riccardi quali componenti del consiglio di amministrazione.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 30 del citato decreto-legge n. 36 del 2022 ha incrementato, a decorrere dal 1° maggio 2022, da quattro a sei il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, oltre al Presidente. I due nuovi componenti debbono essere ancora nominati.</p> <p>Il 3 maggio 2019 si era insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 aprile 2019, comunicato alle Camere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e originariamente composto da Giorgio Saccoccia, in qualità di presidente, e dai consiglieri Alessandra Celletti indicata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da Luisa Riccardi, indicata dal Ministro della Difesa, e da Maurizio Cheli, indicato dal</p>

	<p>Ministro per lo sviluppo economico, risultando pertanto vacante il consigliere nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si rammenta che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca 19 novembre 2020 Duilio Farina e Fabrizio Giulianini erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia su designazione rispettivamente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze. Farina, in particolare, sostituiva Alessandra Celletti, dimessasi il 20 febbraio 2020 da componente del consiglio, essendo stata frattanto nominata componente del consiglio direttivo dell'ANVUR.</p> <p>Prima della nomina di Giulianini invece risultava non ricoperto l'incarico di componente del consiglio designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, non essendo intervenuta tale nomina in occasione del rinnovo del presidente e dell'intero consiglio.</p> <p>Quanto alla durata del mandato, nel caso di Farina, che come detto ha sostituito la Celletti, esso scadrà il 3 maggio 2023, data originariamente prevista per la scadenza di quest'ultima, così come previsto dal decreto di nomina.</p> <p>Il decreto di nomina di Giulianini fissava la durata del mandato in quattro anni decorrenti dalla data (<i>19 novembre 2020</i>) del decreto medesimo, ma il successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 dicembre 2020 ha reso contestuale la scadenza di tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.</p>
Scadenza	3 maggio 2023
Controllo parlamentare	<p>Per gli enti di ricerca, a cui l'ASI è assimilata, l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei medesimi siano comunicati al Parlamento. Si segnala, tuttavia, che il citato comma 5 non è richiamato espressamente dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 36 del 2022 che ha riformato anche la procedura di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.</p>
Procedura di nomina	<p>Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.128 del 2003, come modificato dall'articolo 30 del decreto-legge n. 36 del 2022, il Presidente dell'Agenzia è nominato con DPCM e individuato d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca prevedono la nomina di un apposito comitato di selezione - composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione – chiamato a proporre cinque nominativi per la carica di presidente (<i>cfr. par. 1.2 della Premessa</i>).</p> <p>Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un vice presidente nominato dal</p>

	<p>consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nominato con DPCM o con decreto del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, e da altri sei componenti.</p> <p>Il citato decreto-legge ha altresì confermato la permanenza in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato dei membri del consiglio di Amministrazione allora in carica.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Il Presidente è scelto tra persone di riconosciuta onorabilità e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dello Statuto dell'ente, il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.</p> <p>I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali: uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato; uno dal Ministro dell'università e della ricerca; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.</p>

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'AGCM (nota anche come <i>antitrust</i>) è una autorità amministrativa indipendente istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “<i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i>”. I suoi principali ambiti di intervento sono: garantire la tutela della concorrenza e del mercato; contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie;) vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo; attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità. Inoltre, le competenze dell’Autorità comprendono anche: la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare; l’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche.</p> <p>L’articolo 23 della citata legge n. 287 del 1990 stabilisce che l’Autorità presenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente al Presidente del Consiglio dei Ministri e che quest’ultimo, a sua volta, la trasmetta entro trenta giorni al Parlamento. Si rinvia pertanto alla relazione da ultimo trasmessa il 19 aprile 2022 e relativa all’anno 2021 (Doc. XLV, n. 5).</p> <p>Inoltre, l’articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 prevede che l’AGCM e l’AGCOM presentino al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza esercitata dalla medesima Autorità in materia di conflitti di interesse. Si rinvia pertanto, alla relazione inviata dall’AGCM, da ultimo, lo scorso 24 febbraio 2022, relativa al secondo semestre 2021 (Doc. CLIII, n. 9).</p>
<p>Carica da rinnovare e soggetto in carica</p> <p><i>Consigliere</i> Michele Ainis</p>	<p>L’8 marzo 2023 scadrà il mandato di Michele Ainis quale componente dell’Autorità. Con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 3 marzo 2016, Michele Ainis era stato nominato componente dell’Autorità per un periodo di sette anni, con decorrenza 8 marzo 2016, a seguito delle dimissioni di Salvatore Rebecchini</p> <p>Oltre Ainis, il collegio è composto dal Presidente Roberto Rustichelli (nominato con determinazione del 20 dicembre 2018) e da Elisabetta Iossa (nominata con determinazione del 18 gennaio 2022).</p>
<p>Scadenza</p>	<p>8 marzo 2023</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, legge n. 287 del 1990</p>

Requisiti

I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di **notoria indipendenza** da individuarsi **tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari** ordinari di materie economiche o giuridiche e **personalità** provenienti da settori economici dotate di **alta e riconosciuta professionalità**. Essi **non possono esercitare**, a pena di decadenza, **alcuna attività professionale o di consulenza**, né possono essere **amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati**, né ricoprire **altri uffici pubblici**. I dipendenti statali sono collocati **fuori ruolo** per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura **sette anni e non può essere rinnovato**.

Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'Autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che l'ha istituita, è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>L'Autorità non risulta ancora formalmente costituita, non essendo stati nominati i suoi componenti. Il citato articolo 95 stabilisce che all'Autorità siano attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare.</p>
<p>Carica da nominare</p> <p><i>Presidente</i></p>	<p>Sono organi dell'Autorità, tra gli altri, il Presidente e il Comitato di gestione.</p> <p>Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi.</p> <p>Il comitato di gestione, composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale, delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.</p> <p>Il medesimo articolo 95 prevede che nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei settori interessati.</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla nomina del Presidente, ai sensi dell'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Il Presidente è nominato con DPCM, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa col sindaco di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.</p> <p>I membri del Comitato di gestione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della cultura, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell'Autorità.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed</p>

esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità; l'incarico ha la **durata** massima di **tre anni**, è **rinnovabile per una volta** ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Cassa di previdenza delle Forze armate

Natura e funzioni dell'ente	<p>La <u>Cassa</u>, istituita dall'articolo 2 del DPR 4 dicembre 2009, n. 211 (successivamente abrogato dall'articolo 2269, comma 1, n. 393, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) che ha accorpato le sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, è ora regolata dagli articoli da 73 a 80 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ogni anno entro il 31 luglio il Ministero vigilante deve inviare alle Camere una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici negli enti sottoposti alla sua vigilanza. Si rinvia pertanto all'ultima relazione ricevuta il 6 settembre 2022 in relazione all'attività svolta dalla Cassa nell'anno 2021 (NN 4, n. 75) e al relativo dossier.</p>
Carica da nominare <i>Presidente e quindici membri del consiglio di amministrazione</i>	<p>Il 19 febbraio 2023 scadranno i mandati del presidente Giandomenico Taricco, nominato con DPR del 15 maggio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (previa delibera del Consiglio dei ministri del 13 maggio 2020, su proposta del Ministro della difesa), e del consiglio di amministrazione. L'attuale composizione del consiglio è determinata, sia con riferimento ai titolari che ai supplenti, dal combinato disposto dei decreti del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, del 25 settembre 2020, del 14 settembre 2021 e del 25 febbraio 2022²⁰.</p>

²⁰ Con decreto del Ministro della difesa del 20 febbraio 2020, era stato nominato il nuovo consiglio dell'Ente, con la sola eccezione dei due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Corte dei conti (il decreto stesso specificava che a tali nomine si sarebbe provveduto con un successivo decreto). I componenti titolari risultavano Francesco Paolo Figliuolo, Massimo Martucci, Giandomenico Taricco, Mario Cinque, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Flavio Vito Valentino De Pace, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili e Roberto Tulletti. I componenti supplenti sono invece Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Stefano Spagnol, Edoardo Lacrimini e Leandro Fiusco. Successivamente, con decreto del medesimo Ministro del 18 maggio 2020, erano stati nominati componenti titolari Marco Valerio Pozzato e Iside Cesarini, designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro dell'economia e delle finanze, completando in tal modo la compagine dell'organo.

Con successivi decreti del Ministro della difesa del 25 settembre 2020, del 14 settembre 2021 e del 25 febbraio 2022, Salvatore Annigliato e Claudio Minghetti, erano stati nominati, rispettivamente, membro effettivo e supplente del Consiglio di amministrazione della Cassa in sostituzione di Figliuolo e Fungo, Marco Minicucci, membro titolare in sostituzione di Cinque e Ubaldo Siciliano membro effettivo in sostituzione di De Pace. Infine, con [decreto del medesimo Ministro del 10 marzo 2021](#) Leandro Fiusco era stato nominato membro effettivo in sostituzione di Tulletti e Massimo Nicola Masciulli e Massimiliano D'Angelo nominati membri supplenti in sostituzione di Spagnol e Fiusco.

	<p>I componenti titolari sono, oltre al presidente Giandomenico Taricco, Salvatore Annigliato, Massimo Martucci, Marco Minicucci, Lorenzo Cherubini, Patrizio Longo, Ubaldo Siciliano, Antonio Rossi, Giulio Lucchetti, Paolo Virgili, Leandro Fiusco, Marcovalerio Pozzato e Iside Cesarini. I componenti supplenti sono invece Claudio Minghetti, Pietro Covino, Alfredo Tritapepe, Edoardo Lacrimini, Massimo Nicola Masciulli e Massimiliano D'Angelo.</p> <p>Il 29 aprile 2020 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4^a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Taricco a presidente dell'Ente.</p> <p>Si ricorda che la Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale e garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.</p> <p>In particolare, l'articolo 1, comma 655, della citata legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto che, nelle more dell'adeguamento DPR n. 90 del 2010, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza sia integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica), con diritto di voto.</p> <p>Il consiglio di amministrazione della Cassa passa così da 13 a 16 membri.</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 per il Presidente.</p> <p>Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 per i membri del consiglio di amministrazione</p>
<p>Procedura di nomina e requisiti</p>	<p>Per quanto riguarda il Presidente, la nomina è effettuata con DPR emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa.</p> <p>Il Presidente della Cassa di previdenza è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), del citato DPR n.90 del 2010 ed è nominato secondo le modalità dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Qualora tale incarico riguardi un componente del consiglio scelto tra il personale militare in servizio attivo, deve essere designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri titolari nominati con decreto del Ministro della difesa, di cui due per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri, individuati tra il personale militare in servizio attivo.</p>

I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri propongono ciascuno, per ogni singolo incarico, una **terna** al Ministro della difesa in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente. Con le stesse modalità, sulla base delle medesime nove terne di candidati, sono altresì nominati nove supplenti.

Compongono inoltre il consiglio di amministrazione: un **magistrato contabile** e un **dirigente** del **Ministero dell'economia** e delle finanze, designati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, un **esperto** del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, nonché un **rappresentante** degli **ufficiali in quiescenza** titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

Il mandato del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione dura un **triennio** ed è **rinnovabile una sola volta**.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>La <u>Commissione</u> è un'Autorità amministrativa indipendente, istituita dalla <u>legge 12 giugno 1990, n. 146</u>, con il compito di garantire l'equo contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona annoverati dall'articolo 1, comma 1, della legge citata.</p> <p>Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Autorità è dotata di poteri di vigilanza sul rispetto delle regole procedurali che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, di poteri normativi e di regolazione del conflitto collettivo e di poteri sanzionatori dei comportamenti delle parti sociali contrari alle regole previste dalla legge n. 146 del 1990 e dalla disciplina di dettaglio dettata da accordi, codici di autoregolamentazione e regolamentazioni provvisorie.</p>
<p>Cariche da rinnovare</p> <p><i>cinque membri della Commissione</i></p>	<p>Il 15 giugno 2022 è scaduto il mandato dei 5 componenti della Commissione Giuseppe Santoro Passarelli (Presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini.</p> <p>La designazione è di competenza dei Presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d'intesa tra loro. Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sui siti istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un <u>avviso</u> concernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo dei membri della Commissione. Alla data di pubblicazione del <u>DPR 21 luglio 2022, n. 96</u>, recante lo scioglimento anticipato delle Camere della XVIII legislatura, la nomina dei nuovi commissari non aveva ancora avuto luogo.</p> <p>Nel corso della XIX legislatura, il 28 novembre 2022, è stato pubblicato un <u>ulteriore avviso</u> con il quale si comunicava la riapertura, fino alle ore 24 di giovedì 15 dicembre 2022, dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina a componente della predetta Commissione, restando comunque valide le manifestazioni di interesse già inviate a seguito dell'avviso pubblico del 25 maggio 2022. La procedura di pubblicazione di un avviso per la presentazione delle candidature era già stata seguita per la nomina di un nuovo componente della Commissione (Franco Carinci), con mandato in scadenza il 15 giugno 2022, unitamente a quello degli altri componenti attualmente in carica, che si era resa necessaria a seguito della prematura scomparsa di Lauralba Bellardi.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>15 giugno 2022</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Come accennato, i commissari sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro e sono poi nominati con DPR.</p> <p>La Commissione, che dura in carica per sei anni, elegge nel proprio seno il presidente. La norma dispone altresì che i membri possano essere confermati una sola volta.</p> <p>L'articolo 23, comma 1, lett. i), del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u> ha previsto la riduzione del numero di Commissari dell'Autorità dai nove compreso il presidente inizialmente previsti, a cinque componenti compreso sempre il presidente.</p>

Requisiti

I Commissari sono scelti tra **esperti** in materia di **diritto costituzionale**, di **diritto del lavoro** e di **relazioni industriali**. **Non possono** far parte del collegio i **parlamentari** e le persone che rivestano **altre cariche pubbliche elettive**, o cariche in **partiti politici**, in **organizzazioni sindacali** o in **associazioni di datori di lavoro**, nonché coloro che abbiano con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici **rapporti continuativi di collaborazione** o di **consulenza**.

Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.</p> <p>Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 ha, altresì, attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Carica da nominare e titolare uscente</p> <p><i>Presidente</i> <i>Mario Padula</i></p>	<p>Il 6 marzo 2023 scadrà il mandato di Mario Padula quale Presidente della COVIP. Con DPR del 7 marzo 2016 Mario Padula era stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio. Successivamente, l'articolo 1, commi 15-<i>bis</i> e 15-<i>ter</i> del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell'incarico è stata fissata a sette anni ed è stata soppressa la possibilità di un secondo mandato.</p> <p>Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11^a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all'audizione di Padula, ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Gli altri membri della Commissione sono Francesca Balzani e Mariacristina Rossi, nominate con il DPR del 27 dicembre 2021.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>6 marzo 2023</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili.</p>

Requisiti

I Commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta **competenza** e specifica **professionalità** nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa **moralità** e **indipendenza**.

Ad essi si applicano le medesime disposizioni di **incompatibilità**, a **pena di decadenza**, previste per la CONSOB ai sensi dell'[articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95](#). In particolare il Presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. .

Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>La CONSOB, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, è l'Autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. In particolare la Commissione: vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari; regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; autorizza i prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita e i documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto; controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio; sanziona le condotte illecite; comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori e collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti al funzionamento dei mercati finanziari.</p>
<p>Carica da nominare e titolare uscente</p> <p><i>Commissario Giuseppe Maria Berruti</i></p>	<p>Il 4 febbraio 2023 è scaduto il mandato di Giuseppe Maria Berruti, nominato componente della Commissione con DPR del 4 febbraio 2016 per sette anni.</p> <p>Con lettera del 22 dicembre 2015, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere sulla nomina di Berruti. Previa audizioni dell'interessato, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati e la 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nelle rispettive sedute del 20 gennaio 2016 hanno espresso parere favorevole alla nomina.</p> <p>Oltre a Berruti, attualmente la Commissione è composta da: Paolo Savona, con funzioni di Presidente, nominato con DPR del 8 marzo 2019, nonché dai commissari Paolo Ciocca, nominato con DPR del 12 febbraio 2018, Chiara Mosca, nominata con DPR del 6 agosto 2021, Carlo Comperti, nominato con DPR del 25 gennaio 2022, , in sostituzione di Carmine Di Noia.. Anche per i predetti membri risulta essere stato espresso il prescritto parere.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>4 febbraio 2023</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978. Il citato comma 3 prevede che le Commissioni parlamentari competenti possono procedere all'audizione delle persone designate, quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari. Il parere deve essere espresso anche per i componenti diversi dal Presidente.</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.</p>

Requisiti

La Commissione è composta da un **Presidente** e da **quattro membri**, scelti tra persone di specifica e comprovata **competenza** ed **esperienza** e di indiscussa **moralità** e **indipendenza**.

Ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 95 del 1974](#), il Presidente e i membri della Commissione **non possono esercitare**, a **pena di decadenza**, alcuna **attività professionale**, neppure di consulenza, né essere **amministratori**, ovvero **soci** a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o **dipendenti** di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri **uffici pubblici** di qualsiasi natura, né essere **imprenditori** commerciali.

Consorzio del Ticino

Natura e funzioni dell'ente	<p>Il Consorzio del Ticino, costituito con regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1595, poi dichiarato ente pubblico non economico dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia.</p>
Carica da nominare e titolare uscente <i>Presidente Alessandro Luigi Ubiali</i>	<p>Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino. Ubiali era stato nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 gennaio 2018.</p> <p>Il medesimo Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina. La 13^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 novembre 2017, così come ha fatto l'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera nella seduta del 6 dicembre 2017, previa audizione informale di Ubiali.</p> <p>Nel paragrafo relativo ai Consorzi di regolazione dei grandi laghi della sezione Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati del sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si precisa che sono attualmente in corso le procedure per la nomina del nuovo Presidente del Consorzio Ticino, essendo cessato il 24 gennaio 2022 l'incarico conferito ad Ubiali. Secondo quanto risulta dal sito internet dell'ente, al momento il Presidente facente funzioni è Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano.</p>
Scadenza	24 gennaio 2022
Controllo	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978
Procedura di nomina	<p>La nomina del Presidente avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>Il nuovo statuto del Consorzio del Ticino, approvato con DM del 25 luglio 2011, ha previsto la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Tra gli organi del Consorzio, solo il Presidente è organo amministrativo di nomina governativa. L'articolo 7 del vigente statuto prevede che il Presidente designi il consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento e in difetto di designazione è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano di età.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è altresì composto da quattro membri eletti dall'assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali e due in rappresentanza degli utenti.</p> <p>Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica</p>

	quattro anni e possono essere riconfermati.
Requisiti	La normativa vigente non prevede specifici requisiti per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio..

Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Natura e funzioni dell'ente	<p>L'Ente, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività dell'Ente è altresì regolata dallo Statuto.</p>
Carica da nominare e titolare uscente <i>Presidente</i> <i>Fabrizio Fonnesu</i>	<p>Il 7 giugno 2023 scadrà il mandato di Fabrizio Fonnesu quale Presidente dell'Ente, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, per un mandato di cinque anni.</p> <p>Il medesimo Ministro, con proprio decreto 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell'Ente parco per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018.</p> <p>La data di scadenza del mandato di Fonnesu è correlata a quanto disposto dall'articolo 64-ter il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha stabilito, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, che la durata in carica del Presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.</p> <p>L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13^a Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole alla nomina di Fonnesi, come richiesto dal Ministro proponente con lettera del 10 gennaio 2018.</p>
Scadenza	7 giugno 2023
Controllo parlamentare	<p>Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.</p>
Procedura di nomina	<p>Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2.</p>
Requisiti	<p>I Presidenti degli enti parco sono nominati nell'ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.-</p>

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'Ente, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 5 giugno 1995, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività dell'Ente è altresì regolata dallo Statuto.</p>
<p>Carica da nominare e titolare uscente</p> <p><i>Presidente</i></p> <p><i>Commissario straordinario</i></p> <p><i>Marcello Giuseppe Feola</i></p>	<p>Con il DM n. 36 del 25 gennaio 2023, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha nominato per sei mesi (e comunque non oltre l'eventuale nomina del Presidente), decorrenti dal 1° gennaio 2023, Marcello Giuseppe Feola, quale commissario straordinario dell'Ente. Pertanto, il mandato commissariale scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Tale nomina è stata comunicata alle Camere con lettera del predetto Ministro del 7 febbraio 2023.</p> <p>Il 1° gennaio 2023 era scaduto l'incarico di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell'Ente.</p> <p>Il mandato del precedente Presidente, Tommaso Pellegrino, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale, era scaduto il 26 aprile 2021. Per effetto del regime di proroga di cui all'articolo 64-ter del decreto-legge n. 77 del 2021, il mandato di Pellegrino è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.</p> <p>Successivamente, lo stesso Pellegrino è stato nominato Commissario straordinario dell'Ente dal 1° aprile al 1° luglio 2022 con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 135 del 31 marzo 2022. Tale incarico commissariale è stato poi ulteriormente prorogato con decreto del medesimo Ministro del 22 giugno 2022 n. 251, per la durata di sei mesi con decorrenza 1° luglio 2022 e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente parco. Le citate nomine commissariali sono state comunicate alle Camere con lettere del Ministro rispettivamente del 4 maggio 2022 e 28 luglio 2022.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>30 giugno 2023 (<i>gestione commissariale</i>)</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Richiesta di parere parlamentare per il Presidente ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>I Presidenti degli enti parco sono nominati nell'ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.-</p>

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Natura e funzioni dell'ente	L'Ente, istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 (che ha riorganizzato il Parco precedentemente costituito con regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584) e disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività dell'Ente è altresì regolata dallo Statuto .
Carica rinnovata e soggetto nominato <i>Commissario straordinario Italo Cerise</i>	<p>Il mandato del commissario straordinario Italo Cerise, nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 457 del 19 ottobre 2022 per un periodo di tre mesi decorrenti dal 29 ottobre 2022, sarebbe dovuto scadere il 29 gennaio 2023. Inoltre, con lettera del 14 febbraio 2023, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha dato comunicazione alla Camera della proroga del mandato commissariale di Cerise per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del 29 gennaio 2023 e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente. Tale proroga è stata effettuata con DM 2 febbraio 2023, n. 52.</p> <p>Il mandato di Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2016, era scaduto il 12 luglio 2021.</p> <p>Su tale nomina la 13^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e, previa audizione informale del nominato, l'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera avevano espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 14 giugno 2016 e 29 giugno 2016.</p> <p>Cerise aveva già svolto un primo mandato come Presidente dell'ente dal 2011 al 2016, quindi non potrà essere confermato per un terzo mandato.</p>
Data rinnovo	29 gennaio 2023
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Procedura di nomina	Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2
Requisiti	I Presidenti degli enti parco sono nominati nell'ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Ente parco nazionale dell'Asinara

Natura e funzioni dell'ente	L' Ente , disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR del 3 ottobre 2002 , ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività dell'Ente è altresì regolata dallo Statuto .
Carica da nominare e titolare uscente <i>Presidente</i> <i>Commissario straordinario</i> <i>Gabriela Scanu</i>	<p>Con proprio decreto, trasmesso alla Camera con lettera del 28 luglio 2022, l'allora Ministro della transizione ecologica ha prorogato il mandato di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente con decorrenza 2 settembre 2022 per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente. Pertanto l'incarico commissariale scadrà il 2 marzo 2023. Nel decreto si evidenzia che la durata della nomina potrà essere prorogata ove alla scadenza del periodo ivi indicato non risulti concluso il procedimento preordinato all'insediamento del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.</p> <p>L'incarico di Scanu, inizialmente conferito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2020 a decorrere dal 2 marzo 2020, è stato già oggetto di cinque decreti ministeriali di proroga della durata di sei mesi, rispettivamente del 2 settembre 2020, 2 marzo 2021, 2 settembre 2021, 2 marzo 2022 e 2 settembre 2022.</p>
Scadenza	2 marzo 2023 (<i>gestione commissariale</i>)
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Procedura di nomina	Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2 .
Requisiti	I Presidenti degli enti parco sono nominati nell'ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Ente parco nazionale del Pollino

Natura e funzioni dell'ente	L'Ente, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 15 novembre 1993 , ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività dell'Ente è altresì regolata dallo Statuto .
Carica da nominare e titolare uscente <i>Presidente Domenico Pappaterra</i>	<p>Il 15 dicembre 2022 è scaduto il mandato di Domenico Pappaterra quale Presidente dell'Ente, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 dicembre 2017, per un mandato di cinque anni.</p> <p>Previa richiesta del Ministro con lettera del 9 settembre 2017, la 13^a Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017.</p> <p>Con la recente scadenza, Pappaterra ha completato il terzo mandato, essendo stato nominato in precedenza già Presidente per due quinquenni, rispettivamente con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2007 e del 12 ottobre 2012, dopo aver ricoperto la carica di commissario straordinario cui era stato nominato fino alla sua prima nomina come Presidente con decreto ministeriale del 7 maggio 2007.</p>
Scadenza	15 dicembre 2022
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Procedura di nomina	Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2
Requisiti	I Presidenti degli enti parco sono nominati nell'ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Ente parco nazionale del Vesuvio

Natura e funzioni dell'ente	L'Ente, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito con DPR 5 giugno 1995 , ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività dell'Ente è altresì regolata dallo Statuto .
Carica da nominare e titolare uscente <i>Commissario straordinario Raffaele De Luca</i>	<p>Con il DM n. 35 del 25 gennaio 2023, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha nominato per sei mesi (e comunque non oltre l'eventuale nomina del Presidente), decorrenti dal 1° gennaio 2023, Raffaele De Luca, quale commissario straordinario dell'Ente. Pertanto, il mandato commissariale scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Tale nomina è stata comunicata alla Camera con lettera del predetto Ministro del 7 febbraio 2023.</p> <p>Si ricorda che Agostino Casillo, dopo aver svolto per un quinquennio il mandato di Presidente del Parco dal 26 aprile 2016 al 26 aprile 2021 (decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 99 del 26 aprile 2016) poi prorogato per un anno in forza dell'articolo 64-ter del decreto-legge n. 77 del 2021, era stato successivamente nominato commissario straordinario per la durata di tre mesi decorrenti dal 1° aprile 2022 (DM n. 134 del 31 marzo 2022), prorogati di ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre 2022 (DM 22 giugno 2022, n. 248). La nomina e la proroga commissariali sono state comunicate alle Camere con lettere rispettivamente del 3 maggio e del 22 giugno 2022.</p> <p>In occasione della nomina di Casillo a Presidente del 2016, con lettera del 29 marzo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto il prescritto parere parlamentare, poi espresso in senso favorevole sia dalla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 aprile 2016, sia, previa audizione informale di Casillo, dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 2016.</p>
Scadenza	30 giugno 2023 (<i>gestione commissariale</i>)
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Procedura di nomina	Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2
Requisiti	I Presidenti degli enti parco sono nominati nell'ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Ente parco nazionale Isola di Pantelleria

Natura e funzioni dell'ente	L'Ente, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e istituito dal DPR 28 luglio 2016 , ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività dell'Ente è altresì regolata dallo Statuto .
Carica da nominare e titolare uscente <i>Presidente Salvatore Gabriele</i>	Il 4 aprile 2023 scadrà il mandato di Salvatore Gabriele quale Presidente dell'Ente. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva nominato il consiglio direttivo dell'Ente parco con DM 4 aprile 2018 . Da tale data decorreva pertanto il mandato di Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo DM il 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco. Con lettera del 10 marzo 2018, il Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina, su cui avevano espresso pareri favorevoli l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera (quest'ultima previa audizione informale dell'interessato) e la 13 ^a Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018 .
Scadenza	4 aprile 2023
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Procedura di nomina	Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, seguendo la procedura prevista dal novellato il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991. Sul punto si veda la specifica sezione del paragrafo 1.2.2
Requisiti	I Presidenti degli enti parco sono nominati nell'ambito di soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Fondazione Ordine Mauriziano - FOM

Natura e funzioni dell'ente	<p>L'Ordine Mauriziano è un ente previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato disciplinato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596. L'articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, alla quale viene trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente ospedaliero Ordine Mauriziano, con l'esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino). la Fondazione è subentrata all'Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l'esercizio delle attività sanitarie.</p> <p>In seguito, a causa del dissesto finanziario, ne era stato disposto il commissariamento ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Da ultimo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria e gestionale.</p> <p>La FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari sia nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficenza, istruzione e culto.</p> <p>Sulla gestione del patrimonio vigila un Comitato, deputato tra l'altro anche a presentare una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Per approfondimenti si rinvia alla scheda sull'ultima relazione al Parlamento trasmessa il 15 settembre 2022 riferita all'anno 2021(NN. 6, n. 347).</p>
Cariche da nominare <i>due componenti CdA</i>	<p>Il 6 marzo 2023 scadranno i mandati di Paolo Biancone e Luigi Chiappero quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione, nominati per un quadriennio con DPCM del 6 marzo 2019.</p> <p>Il Presidente della Fondazione è Licia Mattiolo, nominata per un quadriennio con DPCM del 2 maggio 2022.</p>
Scadenza	6 marzo 2023
Controllo parlamentare	Comunicazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978,
Procedura di nomina	I due membri del consiglio di amministrazione diversi dal Presidente sono nominati con DPCM su designazione, rispettivamente, del Ministro della cultura e del Presidente della Regione Piemonte .

Requisiti

Gli organi della Fondazione sono, tra l'altro, il Presidente e il consiglio di amministrazione. Il Presidente è nominato con **DPCM** tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della **conservazione** e **valorizzazione** degli **istituti** e dei **luoghi della cultura**. I **mandati** sono tutti **quadriennali** e rinnovabili.

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>Il Garante, istituito dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è l'organismo che vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.</p> <p>Istituito presso il Ministero della giustizia il Garante opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195.</p> <p>Si tratta dunque di un organismo statale indipendente che monitora, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà allo scopo di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute.</p> <p>Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha modificato il nome dell'Autorità in "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale", eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.</p> <p>L'articolo 7, comma 5, lettera g), del citato decreto-legge n. 146 del 2013 prevede che il Garante trasmetta annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. Per approfondimenti si rinvia alla relazione da ultimo trasmessa il 20 giugno 2022, aggiornata al mese di giugno 2022 (Doc. CXV, n. 5).</p>
<p>Cariche da nominare e titolari uscenti</p> <p><i>Presidente</i> Mauro Palma</p> <p><i>Componenti</i> Emilia Rossi <i>e</i> Daniela De Robert</p>	<p>Il 1° febbraio 2023 scadranno i mandati di Mauro Palma ed Emilia Rossi, nominati, rispettivamente, Presidente e componente del medesimo Garante con DPR 1° febbraio 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogati anch'essi per un periodo di due anni. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, su proposta del Ministro della giustizia.</p> <p>Inoltre, il 3 marzo 2023 scadrà il mandato di Daniela De Robert, nominata componente del Garante con DPR 3 marzo 2016 per la durata di un quinquennio, poi prorogata per un periodo di due anni.</p> <p>Infatti, l'articolo 13 del citato decreto-legge n. 130 del 2020 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2013, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto fosse prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale. Per</p>

	<p>effetto di tale norma, le scadenze del Presidente e componente, inizialmente previste per il 1° febbraio 2021, sono state prorogate fino al 1° febbraio 2023.</p> <p>Su tali proposte di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 2^a Commissione (Giustizia) del Senato e la II Commissione (Giustizia) della Camera nelle rispettive sedute del 30 settembre 2015 e del 1° ottobre 2015.</p>
Scadenza	1° febbraio 2023 e 3 marzo 2023
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013
Procedura di nomina	DPR previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti
Requisiti	Il Garante è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili , scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani .

Grande progetto Pompei

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 aveva disposto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell'area archeologica di Pompei.</p> <p>Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario – Grande Progetto Pompei – a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”. La data prevista per il completamento era fissata al 31 dicembre 2018.</p> <p>L'articolo 1, commi da 1 a 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice Direttore generale vicario. Ha previsto, altresì, la costituzione dell'Unità “Grande Pompei” (cui è stato preposto il medesimo Direttore generale di progetto), dotandola di autonomia amministrativa e contabile.</p> <p>Successivamente, l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – come modificato, in particolare, dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 308 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) – aveva stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle attività dell'Unità “Grande Pompei”, poi ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e, fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.</p> <p>Per approfondimenti sulla evoluzione normativa descritta si veda lo specifico tema dell'attività parlamentare predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.</p>
<p>Carica da nominare e titolare uscente</p> <p><i>Direttore generale Giovanni Di Blasio e vice direttore generale vicario</i></p>	<p>Il 31 dicembre 2022 è scaduto l'incarico di Giovanni Di Blasio quale Direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei. Con DPCM del 17 marzo 2022 Di Blasio era stato nominato per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>Nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2022 e del 2 marzo 2022, la 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Di Blasio a Direttore generale.</p> <p>Con lettera del 14 febbraio 2023, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, la richiesta di parere parlamentare sulle proposta di nomina di Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto e di Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>31 dicembre 2022</p>

Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013
Procedura	DPCM su proposta del Ministro della cultura
Requisiti	Sia il direttore generale che il suo vicario, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; comprovata competenza ed esperienza pluriennale ; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Svolge tale funzione provvedendo alla liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Invece, le prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. Per alcune di queste prestazioni l'INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione.</p> <p>L'INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell'ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate.</p> <p>Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l'INPS ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne.</p> <p>Con l'acquisizione delle funzioni della gestione <i>ex</i> INPDAP, l'INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale anche per dipendenti e pensionati pubblici.</p>
<p>Cariche da nominare e titolari uscenti</p> <p><i>Presidente</i></p> <p><i>Pasquale Tridico</i></p> <p><i>e un componente del Consiglio di amministrazione</i></p> <p><i>Rosario De Luca</i></p>	<p>Il 21 maggio 2023 scadrà il mandato del Presidente Pasquale Tridico, nominato, per un quadriennio con DPR del 22 maggio 2019.</p> <p>Si ricorda che sulla proposta di nomina la 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 15 maggio 2019.</p> <p>Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 della nomina dello stesso Tridico quale soggetto a cui, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, erano stati attribuiti – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'INPS, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'ente medesimo – i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Ente, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. Tale nomina “transitoria” era prevista dal decreto-legge n. 4 del 2019, in fase di sua prima attuazione, ed era stata disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 marzo 2019, in seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato presidenziale di Tito Boeri.</p> <p>L'articolo 25 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, n. 4, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, aveva ripristinato il consiglio di</p>

	<p>amministrazione dell'INPS, prevedendo che i componenti siano nominati con DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Con DPCM del 16 dicembre 2019, sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto: Rosario De Luca (che ha poi rassegnato le sue dimissioni il 25 ottobre 2022), Roberto Lancellotti, Patrizia Tullini. È componente del consiglio anche la Vice Presidente dell'Istituto, Marialuisa Gneccchi, nominata con DPCM del 24 febbraio 2020. Il consiglio si è insediato il 15 aprile 2020.</p>
Scadenza	21 maggio 2023
Controllo parlamentare	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994.
Procedura di nomina	DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Requisiti	<p>Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del citato decreto legislativo n.479 del 1994, gli organi dell'Istituto, con esclusione del direttore generale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.</p> <p>Si rammenta che l'articolo 3, comma 3-<i>bis</i>, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, così come novellato dal decreto-legge n. 4 del 2019, nell'istituire la carica di vice presidente dell'Ente ha previsto che questi sia scelto "tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale", nulla tuttavia prevedendo in merito ai requisiti del Presidente.</p>

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'INDIRE è un ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, che fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. <i>b</i>), del DPR 28 marzo 2013, n. 80. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e gestisce le attività di documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università.</p> <p>In particolare, l'Istituto concorre a realizzare gli obiettivi dell'SNV attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.</p> <p>L'Istituto è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca</p>
<p>Carica da nominare</p> <p><i>un componente del consiglio di amministrazione:</i></p>	<p>Il Presidente dell'Istituto è Cristina Grieco, nominata con decreto del Ministro dell'istruzione 4 agosto 2022. Tale nomina, comunicata alle Camere con lettera del Ministero dell'istruzione del 16 agosto 2022 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si è resa necessaria per le dimissioni (rassegnate in data 3 marzo 2022) del precedente presidente Luigina Mortari.</p> <p>Contestualmente alla sua nomina a presidente, Cristina Grieco ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione dell'Istituto.</p> <p>Pertanto, per completare il <i>plenum</i> del consiglio di amministrazione, occorre nominare un ulteriore membro di designazione governativa. A tal proposito, si segnala che in data 22 agosto 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito un avviso di chiamata pubblica alla candidatura per la carica di componente del CdA dell'Istituto e che con proprio decreto del 12 agosto 2022 il Ministro dell'istruzione ha istituito il Comitato di selezione dei candidati alla nomina di componente dell'organo in questione, in ossequio alla procedura prevista</p> <p>L'altro membro del consiglio di amministrazione è Maria Francesca Cellai, confermata per un secondo mandato di consigliere con decreto del Ministro dell'istruzione del 7 settembre 2021. Tale nomina, avvenuta all'esito di una procedura elettorale indetta tra il personale dell'Ente, ai sensi di quanto previsto</p>

	dallo statuto, è stata comunicata alle Camere con lettera del Ministero dell'istruzione del 1° ottobre 2021.
Scadenza	12 agosto 2022
Controllo parlamentare	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 .
Procedura di nomina	<p>I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta. Per quanto concerne la procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione si veda il paragrafo 1.2.3.</p> <p>Lo statuto dell'ente, approvato il 20 ottobre 2017, presenta peraltro alcune specificità per quanto riguarda l'elezione del componente della comunità scientifica di riferimento. L'elezione è infatti preceduta da una selezione da parte di un comitato di cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione uscente, chiamato a predisporre una rosa composta da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, tra cui il personale dell'Ente effettua la scelta mediante una procedura elettorale.</p>
Requisiti	I membri del consiglio di amministrazione sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità , tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste così come delineate dallo Statuto dell'Istituto (articolo 8, comma 2), nonché di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale (articolo 10, comma 1).

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>Creato nel 1951, l'Istituto, con la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è stato riconosciuto ente di diritto pubblico con bilancio autonomo.</p> <p>Con la legge 9 marzo 1989 n. 168, relativa alla istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'Istituto è stata riconosciuta autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la possibilità di darsi un ordinamento autonomo, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti.</p> <p>Attualmente, quindi, l'Istituto è ente pubblico di ricerca, a carattere non strumentale ed ha autonomia scientifica, organizzativa, contabile e finanziaria.</p> <p>Posto sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, l'Istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell'impresa.</p>
<p>Carica da rinnovare e soggetto uscente</p> <p><i>Presidente</i> <i>Antonio Zoccoli</i></p>	<p>Il 30 giugno 2023 scadrà il mandato di Antonio Zoccoli quale Presidente dell'Istituto.</p> <p>Con lettera del 2 luglio 2019 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli Presidente per un quadriennio, con decorrenza 1° luglio 2019.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>30 giugno 2023</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Comunicazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Si procede alla nomina del Presidente dell'Istituto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.</p> <p>Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 relativamente alle procedure di nomina degli organi di vertice amministrativo degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (in merito alle quali si rinvia al dedicato paragrafo 1.2.3), l'articolo 9 del medesimo decreto legislativo detta disposizioni speciali con riferimento all'INFN, per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell'Istituto sono pertanto nominati con una procedura che parzialmente deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca.</p> <p>Infatti, l'articolo 11 dello statuto prevede che il Presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto. Tale procedura prevede che non meno</p>

di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al consiglio direttivo l'avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell'elezione. Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla riunione del consiglio direttivo nella quale è stato annunciato l'avvio della procedura, ciascun direttore di sezione o laboratorio nazionale, espletata una **consultazione della comunità scientifica** nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, **non più di tre nomi di candidati** alla carica di Presidente. Quindi, il Presidente, o un componente del consiglio direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti prescritti, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio *curriculum* che viene reso disponibile al **consiglio direttivo**, che si riunisce alla data prevista per l'elezione e **designa il Presidente a maggioranza di due terzi** dei suoi componenti tra i candidati, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. Il Presidente provvede, infine, a **comunicare l'esito della procedura di designazione al Ministro** competente ai fini della nomina.

La composizione del consiglio direttivo è caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati *ratione muneris* e rappresentanti ministeriali, designati questi ultimi mediante le procedure generalmente previste per gli enti di ricerca. Il comma 2 dell'articolo 12 dello statuto dell'Ente precisa che fanno parte del consiglio direttivo dell'Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della giunta esecutiva; c) i direttori delle sezioni; d) i direttori dei laboratori nazionali; e) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, di cui uno componente della giunta esecutiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 3; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del Made in Italy; g) un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica **quattro anni** e possono ricoprire l'incarico per un **massimo di due mandati**.

Requisiti

Il Presidente è scelto fra i **professori universitari** ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell'Ente, fra i **dirigenti di ricerca** o **dirigenti tecnologici** dell'Istituto, o fra gli **esperti** delle discipline stesse di **fama internazionale**. La carica è incompatibile con quella di rettore, direttore di dipartimento universitario, presidente di altro ente di ricerca o direttore di istituto di ricerca italiano o estero.

Istituto nazionale di statistica - ISTAT

<p>Natura e funzioni dell'ente</p>	<p>L'Istituto è ente pubblico di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.</p> <p>L'ISTAT fa parte del Sistema Statistico Europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico internazionale.</p> <p>In particolare, l'Istituto si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell'industria, dell'agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale.</p> <p>Ai sensi degli articoli 24 e 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in merito all'attività dell'ISTAT sulla raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale. Per approfondimenti si rinvia all'ultima relazione trasmessa il 1° giugno 2022 sull'attività dell'anno 2021 (Doc. LXIX, n. 5).</p>
<p>Carica da rinnovare e soggetto uscente</p> <p><i>Presidente Carlo Blangiardo</i></p>	<p>Il 4 febbraio 2023 è scaduto il mandato del presidente Gian Carlo Blangiardo, che era stato nominato per un quadriennio il 4 febbraio 2019, con DPR del 31 gennaio 2019, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.</p> <p>Il 30 gennaio 2019 la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera e la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Commissione, alla suddetta nomina.</p> <p>Si ricorda che il consiglio dell'Istituto è composto inoltre da Maria Rosaria Prisco, nominata con DPCM del 29 ottobre 2020, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 8 dello statuto dell'Istituto. Il decreto di nomina prevede che il mandato della Prisco si concluderà alla scadenza degli altri componenti del consiglio, prevista per il 30 aprile 2024, ossia Mauro Gasparini e Francesco Maria Chelli, nominati, rispettivamente, con DPCM 30 aprile 2020 e 30 marzo 2022 e Federico Visconti, designato dal comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica dell'Ente.</p> <p>Le nomine dei consiglieri risultano essere state comunicate alle Camere.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>4 febbraio 2023</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.</p>

<p>Procedura di nomina</p>	<p>DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.</p> <p>Per quanto invece riguarda i membri del consiglio di Amministrazione, lo statuto dell'Ente stabilisce che il consiglio è composto dal Presidente dell'ISTAT, che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica dell'Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione.</p> <p>I componenti del consiglio diversi dal Presidente sono nominati con DPCM e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica..</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, il Presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Si fa presente che l'articolo 5-<i>bis</i>, comma 4, del Regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dal Regolamento n. 2015/759, prevede tra l'altro che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti, basate solo su criteri professionali e garantiscano il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.</p>

Istituto per il credito sportivo – ICS

Natura e funzioni dell'ente

L'**Istituto**, istituito dalla [legge 24 dicembre 1957, n. 1295](#), parzialmente abrogata dall'articolo 161 del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e riordinato dal [DPR 20 ottobre 2000, n. 453](#), opera come ente di diritto pubblico con gestione autonoma nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali ai fini della costruzione, dell'ampliamento, dell'attrezzatura e del miglioramento degli impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree e dei relativi immobili.

La [Legge di bilancio per il 2023](#) (articolo 1, commi da 619 a 626, della [legge 29 dicembre 2022, n.197](#)) ha disciplinato la **trasformazione dell'Istituto** per il credito sportivo **in società per azioni**. Il nuovo ente è denominato "**Istituto per il credito sportivo e culturale**" e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Alla nuova società **non si applicano** invece le disposizioni previste dal **TUSP**, nonché i **limiti ai compensi** per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-*bis* del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#)).

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'**Istituto** in questione, all'**esito di specifica procedura**, sia trasformato in **società per azioni di diritto singolare**, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. Tale **trasformazione in società per azioni** è realizzata sulla base di un **progetto deliberato dal consiglio di amministrazione**, che definisce il programma e lo statuto della nuova società. La nuova società deve perseguire una missione di pubblico interesse esercitando l'**attività bancaria** finalizzata allo **sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura**, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello **sviluppo di attività finanziarie e di investimento** nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati.

Con uno o più **decreti** di natura non regolamentare del Ministero per lo sport, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, è operata la definizione, tra l'altro, dei **principi di governo della società** concernenti la **composizione** e la **nomina** degli **organi di amministrazione e controllo** in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti.

<p>Carica da rinnovare e soggetto uscente</p> <p><i>Presidente e consiglieri di amministrazione Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari</i></p>	<p>Il 31 dicembre 2022 sarebbe dovuto scadere il mandato di Andrea Abodi quale Presidente dell'Istituto. Con DPR del 21 ottobre 2022 Abodi è stato tuttavia nominato Ministro senza portafoglio e con DPCM del 23 ottobre 2022 gli è stata attribuita la delega per lo sport e i giovani del Governo Meloni.</p> <p>In ragione di tale nomina, l'incarico di Presidente vicario del consiglio di amministrazione è attualmente ricoperto da Antonella Baldino. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto dell'Istituto, laddove si prevede che, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal membro del consiglio di amministrazione designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si ricorda che il Ministro per lo sport, con proprio decreto del 16 ottobre 2017, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aveva nominato Abodi Presidente dell'Istituto per un periodo di quattro esercizi. Sulla proposta di nomina era stato richiesto il parere parlamentare con lettera del 5 giugno 2017. La VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6ª Commissione (Finanze) del Senato hanno espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 giugno 2017.</p> <p>Si ricorda altresì che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha prorogato al 31 dicembre 2022 il mandato del Presidente e quello dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ICS, la cui scadenza era precedentemente prevista il 31 dicembre 2021.</p> <p>Alla medesima data del 31 dicembre 2022 sarebbero dovuti scadere i componenti del consiglio di amministrazione: Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari. I suddetti consiglieri erano stati nominati con decreto del Ministro per lo sport 31 gennaio 2018.</p> <p>Si segnala tuttavia che l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha prorogato il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023, modificando a tal fine l'articolo 1, comma 24, del citato decreto-n. 228 del 2021, che aveva disposto la proroga degli organi fino al 31 dicembre 2022.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>30 giugno 2023</p>
<p>Controllo parlamentare</p>	<p>In ragione della richiamata trasformazione dell'Istituto in società per azioni di diritto singolare non dovrebbero trovare in futuro trovare applicazione la richiesta di parere parlamentare per il Presidente e la comunicazione alle Camere per i restanti membri del consiglio di amministrazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 9 della legge n. 14 del 1978.</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Si rammenta che, fino all'entrata in vigore della descritta riforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPR del 27 ottobre 2011, n. 207, il Presidente dell'Istituto, che ne presiede il consiglio di amministrazione, era nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o dell'Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata), d'intesa con il Ministro della cultura, di concerto</p>

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fanno inoltre parte del consiglio di amministrazione, sempre ai sensi del medesimo comma 1, un componente designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e due designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i componenti designati del consiglio di amministrazione dell'Istituto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione durava in carica quattro esercizi e i componenti potevano essere confermati una sola volta.

Requisiti

Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto erano richiesti i requisiti di **onorabilità** e **professionalità** previsti per gli **intermediari finanziari** dal titolo V del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), recante il [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia](#) (articolo 4, comma 2, del citato DPR n. 453 del 2000).

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Natura e funzioni dell'ente	<p>Il Parco è stato istituito ai sensi dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale. In attuazione di tale disposizione il Parco è stato istituito e disciplinato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, poi modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016 (qui il testo consolidato, ai fini di una più agevole lettura).</p> <p>Il Parco è gestito da un Consorzio, costituito dal Ministero dell'ambiente, delle imprese, dell'università e della cultura, nonché dalla Regione Sardegna, dagli enti locali interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari e da associazioni riconosciute. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di ricerca cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai sensi dello statuto la funzione di vigilanza è attribuita ai Ministeri consorziati e alla regione Sardegna.</p>
Carica da rinnovare e soggetto uscente Presidente e Consiglio Direttivo Commissario straordinario Anna Elisabetta Castelli	<p>Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 aprile 2018, n. 147 erano stati nominati il Presidente del Consorzio, Tarcisio Agus, nonché i componenti del consiglio direttivo del Parco: Simone Deplano rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Gianluigi Sanetti, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; Luca Giovanni Lioni, rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Giacomo Oggiani, rappresentante del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca; Giovanni Pilia e Debora Porrà, rappresentanti della regione Sardegna; Luciano Ottelli, rappresentante Regione Sardegna invitato permanente senza diritto di voto; Antonio Ecca e Mario Calia, rappresentanti della Comunità del Parco; Paolo Maxia, rappresentante della Comunità del Parco invitato permanente senza diritto di voto.</p> <p>Con il DM del 16 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Presidente della regione Sardegna, sono stati nominati per la durata di sei mesi un commissario straordinario del Parco, Elisabetta Anna Castelli, e un subcommissario, Gianmaria Lai, che successivamente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 giugno 2022. Col medesimo DM sono stati revocati gli incarichi del Presidente e del consiglio direttivo del Consorzio. Ciò si è reso necessario, come si legge nelle premesse del DM, alla luce di accertate criticità nell'attività gestionale e di programmazione del Parco.</p> <p>Con DM del 21 luglio 2022 si è provveduto alla proroga del mandato del Commissario straordinario Elisabetta Anna Castelli per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data del 16 agosto 2022. Il mandato del Commissario Castelli è quindi scaduto il 16 febbraio 2023. Nel medesimo decreto si stabilisce altresì che la durata della nomina potrà essere prorogata, ove alla scadenza, non risulti concluso il procedimento preordinato all'insediamento degli organi direttivi dell'ente.</p>
Scadenza	16 febbraio 2023

<p>Controllo parlamentare</p>	<p>Il Consorzio che gestisce il Parco è per legge assimilato agli enti di ricerca, in relazione ai quali il controllo parlamentare dovrebbe sostanziarsi in una comunicazione alle Camere (cfr. il paragrafo dedicato 1.2.3). Tuttavia, come rilevato nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell’Ente riferita al 2019, a seguito della più recente normativa di riordino degli enti di ricerca recata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono stati tassativamente elencati (art. 1) gli enti aventi la natura giuridica di “ente pubblico di ricerca”, cui si applicano le disposizioni speciali ivi contenute anche con riguardo al controllo parlamentare; la Corte ha pertanto auspicato, al fine di evitare incertezze interpretative, un intervento normativo che precisi gli esatti contenuti e i limiti di detta “assimilazione” del Consorzio agli enti di ricerca.</p> <p>Tale assimilazione si riverbera evidentemente anche sull’individuazione delle modalità del controllo parlamentare, atteso che i relativi obblighi differiscono tra enti parco ed enti di ricerca. Peraltro, come evidenzia la stessa Corte dei Conti, manca nella disciplina del Consorzio qualsivoglia richiamo normativo al quadro ordinamentale che disciplina gli Enti parco nazionali (<i>in primis</i>, la legge 6 dicembre 1991, n. 394). Analoghe considerazioni sono state formulate dalla Corte dei Conti anche nella successiva Relazione relativa alla gestione del Consorzio riferita al 2020</p>
<p>Procedura di nomina</p>	<p>Ai sensi del citato decreto istitutivo, il Presidente del Consorzio del Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri dei ministeri consorziati d’intesa con il Presidente della regione Sardegna.</p> <p>Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rinominato per un solo mandato. La carica è incompatibile con qualsiasi carica politico elettiva.</p> <p>Il consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei suddetti Ministeri, tre in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci, di cui invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione e tre in rappresentanza e su proposta della Regione autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanentemente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione, ed uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto coi Ministeri consorziati e d’intesa col Presidente della regione Sardegna. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>Il Presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionali nelle materie di interesse del Parco.</p> <p>I componenti del consiglio direttivo sono scelti fra persone comprovata competenza ed esperienza professionale nelle materie di competenza del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati.</p>